



Deroghe articolo 12 REG.561/06, ancora dubbi...!

C

on il presente articolo si vuole chiarire il tanto discusso “art.12 del Reg. 561/06” che nella prima formulazione del Regolamento cita:

“A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli artt. 6 e 9 nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo e del suo carico. Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato”.

Per meglio capire ed intendere il senso del testo occorre indicare anche gli artt. 6 e 9 citati:

Art 6

- 1. Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore. Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell'arco della settimana.**
- 2. Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l'orario di lavoro massimo di cui alla direttiva 2002/15/CE.**
- 3. Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore.**
- 4. I periodi di guida giornalieri e settimanali comprendono tutti i periodi passati alla guida sia nella Comunità che nei paesi terzi.**
- 5. ... (omissis)...**

Art. 9

- 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8 (indicato in seguito), il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero**

regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto può, durante tale periodo di riposo, effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un'ora complessivamente. Nel corso di tale periodo di riposo giornaliero regolare o di riposo settimanale ridotto è messa a disposizione del conducente una cabina letto, una branda o una cuc-cetta. Per quanto riguarda i periodi di riposo settimanale regolari, la suddetta deroga si appli-ca alle tratte effettuate in nave traghetto o su convoglio ferroviario soltanto se:

- a) la durata prevista della tratta è pari a otto o più ore; e
- b) il conducente ha accesso a una cabina letto nella nave traghetto o sul convoglio ferrovia-rio.

- 2. ...(*omississ*)...
- 3. ...(*omississ*)...

Art.8

- 1. I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali.
- 2. I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.
- 3. Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo set-timanale regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto.
- 4. I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due pe-riodi di riposo settimanale.
(...*commi successivi omessi*...)

Con il **Regolamento UE nr. 1054/2020** sono state aggiunte ulteriori deroghe che vanno quindi ad integrare quanto indicato già nell'**art. 12 del Reg. 561/06**, vengono aggiunti i seguenti commi:

- 2...“A condizione di non compromettere la sicurezza stradale, in circostanze eccezionali, il con-ducente può altresì derogare alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, superando di un'ora al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettua-re un periodo di riposo settimanale.”
- 3...“Alle stesse condizioni, il conducente può superare di due ore al massimo il periodo di guida giorno-liero e settimanale, a condizione di aver osservato un'interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare.”
- 4...“Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel ta-bulato dell'apparecchio di controllo, o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette di-sposizioni al più tardi nel mo-mento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato.”
- 5...“Ogni eventuale periodo di estensione è compensato da un periodo di riposo equivalente ef-fettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settima-na successiva alla settimana in questione.”



Nelle righe iniziali sono stati indicati e ripresi vari articoli del Regolamento nr. 561/06, alcuni commi indicati in **grassetto** per meglio spiegare le modalità delle nuove deroghe, in **SINTESI**:

(a) **LA DEROGA DI 1 ORA, indicata nel nuovo comma 2**, consente quindi solo lo sfioramento della guida giornaliera e settimanale e del limite delle 24h dal precedente periodo di riposo per effettuare un nuovo periodo di riposo (esempio: 24h + 1h = 25h), modalità concesse **solo** per rientrare nella sede dell'Azienda o residenza Conducente, per poi effettuare un riposo setti-manale (regolare o ridotto).

(b) **LA DEROGA DI 2 ORE, indicata nel nuovo comma 3**, consente quindi solo lo sfioramento della guida giornaliera e settimanale e del limite delle 24h dal precedente periodo di riposo per effettuare un nuovo periodo di riposo (24h + 2h = 26h), modalità concesse solo per rientrare nella sede dell'Azienda o residenza Conducente, per poi effettuare un riposo settimanale regolare. Prima di effettuare le 2 ore aggiuntive il Conducente deve però osservare un'interruzione/pausa di 30 minuti consecutivi.

(c) **IL MOTIVO DELLA DEROGA**, deve essere annotato a mano dopo aver raggiunto la destinazione o il punto di sosta, **modalità indicata nel comma 4**. Altrimenti se trattasi di deroga generica (No Deroga 1 o 2 ore), l'annotazione deve essere fatta appena terminato il periodo di guida in deroga.

(d) **LE ORE AGGIUNTIVE (per tutte le deroghe ex art. 12)** devono essere compensate/recuperate in blocco, collegate ad un riposo di almeno 9h (ogni altra modalità non è consentita), con un corrispondente periodo di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana oggetto della deroga, **modalità indicata nel comma 5**.

In prima battuta l'interpretazione dei nuovi commi dell'art.12 ha destato molta confusione sia negli Operatori di Polizia che negli Autisti e Ditte di Trasporto.

Successivamente è stata emanata una circolare dal Ministero dell'Interno datata 22.09.2022 (*Prot. 300/STRAD/1/0000030689 del 22.09.2022*) dove, su risposta della Direzione Generale della Mobilità e dei Trasporti della Commissione Europea, venivano chiariti i dubbi interpretativi e le modalità di fruizione alle deroghe, in particolare per quella prevista al comma 3 (deroga 2 ore).

Si precisa inoltre che nessuna distinzione viene fatta in caso di guida singola o multi-presenza, quindi a detta dello scrivente nessun ostacolo all'utilizzo di dette deroghe a condizione ovviamente che siano rispettate le modalità descritte.

In poche parole le nuove deroghe (1 o 2 ore), consentono lo sfioramento del cosiddetto "impegno giornaliero", termine non facente parte di nessun Regolamento e Definizione ma comunemente usato per intendere il cumulo orario di "lavoro giornaliero" in tutte le sue attività prima dell'effettuazione del riposo giornaliero/settimanale regolare o ridotto che sia...

In mancanza di deroghe ed in assenza di giustificato motivo "ex comma 4 art. 12 Reg.561/06", in caso di sfioramento tempi guida/riposo si procederà normalmente alla contestazione dell'art.174 (nei suoi vari commi eventuali) del Nuovo Codice della Strada.

L'istituzione delle nuove deroghe dovrebbe consentire quantomeno il rientro agevole del Conducente presso la sede di attività datore di lavoro o proprio luogo di residenza per effettuare il suo riposo settimanale. ■

***Assistente della Polizia di Stato
Sezione Polizia Stradale Alessandria
Sottosezione Polizia Stradale Alessandria**